



SCHEMA DI CONVENZIONE

**Allegato 3**

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL' AZIENDA OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA NELL' AMBITO DEL  
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE ENDOPROTESI ORTOPEDICHE E SISTEMI DI  
OSTEOSINTESI



## Sommario

Articolo 1 – Norme regolatrici .....	5
Articolo 2 – Definizioni.....	5
Articolo 3 – Oggetto.....	6
Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura .....	7
Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura .....	8
Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi.....	9
Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica .....	10
Articolo 8 – Corrispettivi .....	10
Articolo 9 – Verifiche della fornitura.....	11
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti.....	11
Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore .....	14
Articolo 12– Ulteriore documentazione tecnica .....	15
Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione.....	16
Articolo 14– Patto di Integrità .....	16
Articolo 15– Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale.....	17
Articolo 16 – Penali.....	18
Articolo 17– Cauzione Definitiva.....	19
Articolo 18 – Risoluzione.....	20
Articolo 19 – Recesso .....	21
Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	22
Articolo 21 – Subappalto.....	22
Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto.....	23
Articolo 23 – Proprietà della Fornitura .....	24
Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d’autore.....	24
Articolo 25 – Referenti del fornitore .....	24
Articolo 26 – Foro competente.....	25
Articolo 27 – Trattamento dei dati personali .....	25
Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	26
Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse .....	26
Articolo 30 – Clausola finale .....	26



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA, OCCORRENTI ALL'AOU "OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA"**  
**CIG**

**TRA**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, con sede legale in \_\_\_\_\_ e domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (nel seguito "Azienda Ospedaliera" – "SA" – "Amministrazione contraente")

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore");

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di **impresa mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa:

**la mandante** \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e

**la mandante** \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticata dal notaio, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "Fornitore")

**PREMESSO CHE**

- la Legge n. 296/2006 (*Finanziaria 2007*), stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate dalle *Centrali Regionali Acquisti di riferimento* (cfr.: art. 1, comma 449 "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento"<sup>1</sup>) e, quindi, ad affidarsi esclusivamente ai fornitori aggiudicatari delle procedure centralizzate ai prezzi offerti in fase di gara;
- il comma 13, lettera d), dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *Spending Review*) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 stabilisce che gli Enti del SSN (ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome) per acquistare beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella "piattaforma CONSIP" (vale a dire per tutte le categorie merceologiche presenti nelle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.), devono avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip

<sup>1</sup>Comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015



S.p.A. (cioè SDA e del MePA), ovvero, se disponibili, dalle CRA di riferimento, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo e la conseguenza della responsabilità amministrativa e dell'illecito disciplinare;

- c) l'art. 11, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di controllo della spesa sanitaria, la quale stabilisce che, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al di fuori delle Convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- d) Art. 21 comma 5 della Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, che recita *“Nelle more dell’approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2 (Piano regionale delle attività negoziali), ...le aziende ed enti del SSR, ... possono continuare a provvedere autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle aziende ed enti del SSR, ..., di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore”*.
- e) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l’Azienda Ospedaliera ha indetto un appalto specifico, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nell’ambito del Bando istitutivo dello SDAPA Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi pubblicato sulla GUUE n. S 146 del 30/07/2016 e sulla GURI n. 89 del 03/08/2016, oggetto di proroga con “Avviso” del 15/06/2020 e pubblicato sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)
- f) il Fornitore è risultato aggiudicatario del/iLotto/inr./nn. [REDACTED] e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi come definiti nel seguito;
- g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore dell’Azienda Ospedaliera della fornitura di **Protesi Ortopedichee Dispositivi Specialistici per Traumatologia, occorrenti all’AOU “Ospedali Riuniti di Foggia”** in accordo quadro;
- i) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda ospedaliera ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- j) l’Azienda Ospedaliera potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi;
- k) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, la SA emetterà *Richieste di Consegna*, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto



stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

- l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

## VISTO

il Decreto Ministero della Salute del 10 agosto 2018 pubblicato sulla GU del 30 ottobre 2018 n.253 serie generale

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata:
  - (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*;
  - (ii) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016,
  - (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*;
  - (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalla SA ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo la SA, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalla SA che utilizza la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, la SA da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
  - a) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla SA



*Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;

- b) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - c) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale la SA può utilizzare la presente *Convenzione*;
  - d) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
  - e) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo per singolo lotto della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
  - f) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, moltiplicate per il miglior prezzo presentato, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
  - g) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale la SA manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* per le specifiche esigenze riportate negli atti interni alla SA, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
  - h) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a dimettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;
  - i) *Prodotto*: il prodotto di cui alle premesse oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Economica*;
  - j) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);
  - k) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici –, indicati nella *Richiesta di Consegna*, presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
  - l) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio *web* riportato all'indirizzo [www.██████████.it](http://www.██████████.it) nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
  - m) Conto deposito: Contratto estimatorio.
  - n) R.C.D. : Responsabile del Conto Deposito
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

### Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* a fornire i prodotti, come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) La SA si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nell'atto *de quo*.  
In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.
- 3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, il *Fornitore* dovrà prestare i **Servizi connessi**, quali servizi di attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
  - La distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti, nel rispetto delle prescrizioni degli atti dello SDAPA e del capitolato d'Oneri,



- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico, ciò alla luce delle condizioni e di quanto meglio descritto nel presente atto e nel Capitolato tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dalla SA.

I *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite negli atti dello SDAPA e nel Capitolato Tecnico oltre che nel presente documento.

- 4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico*;
- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte della SA che determina la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) La SA si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.

#### **Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura**

- 1) La Convenzione/Accordo Quadro avrà durata di anni 4, decorrente dalla data di attivazione della Convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi, come dettagliatamente specificato nei commi successivi.
- 2) La Convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l'Importo Massimo Contrattuale e fino al raggiungimento del medesimo.
- 3) Per durata della Convenzione/Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda Ospedaliera può emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
- 4) Resta, altresì, inteso che la facoltà di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. A ciascun Ordinativo di fornitura verrà data esecuzione attraverso l'emissione, da parte dell'Ente contraente, delle Richieste di Consegna.
- 5) La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.
- 6) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
- 7) La SA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione/Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospedaliera medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.
- 8) Parimenti ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, l'Azienda ospedaliera si riserva "... di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite,



*nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore".*

**9) Opzione di proroga tecnica di cui 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione/Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la durata di 6 mesi.

**10) Variazione del quinto d'obbligo ex art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Fermo restando quanto sopra, l'Azienda Sanitaria potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

**Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura**

- 1) La presente Convenzione è utilizzata dalla SA, mediante l'emissione di una Richiesta di consegna/Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e rese necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con la SA con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalla stessa SA.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, la SA dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

Pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;
- b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento che, trasmesso a mezzo pec o fax, viene sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, potranno essere stabilite dalla SA anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito.

Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Importo della Fornitura;
- il CIG dedicato;



- i riferimenti per la fatturazione.

- 5) È fatto divieto all'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura* mediante *Richieste di Consegna*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto l'*Ordinativo di Fornitura* emesso dall'Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'Amministrazione Contraente e comunicare la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.

#### **Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi**

- 1) Le *Richieste di Consegna* devono essere inviate e/o trasmesse tramite PEC o fax.
- 2) L'Amministrazione Contraente comunicherà, di volta in volta, al *Fornitore* le quantità e la tipologia di prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegna*, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - Struttura ordinante e riferimenti del soggetto delegato all'emissione della *Richiesta di Consegna*;
  - i riferimenti dell'*Ordinativo di Fornitura* a cui tale *Richiesta di Consegna* fa riferimento (in particolare: il N. di Repertorio Ordine di Fornitura/numero di protocollo);
  - le indicazioni dei tempi di consegna;
  - i prodotti e le relative quantità da consegnare
  - il luogo sede/i uffici dell'Amministrazione Contraente presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
  - le modalità di consegna;
- 3) Ricevuta la *Richiesta di Consegna* il *Fornitore*, che potrà essere gestita, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del Capitolato Tecnico, nella forma della consegna singola o del conto deposito, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso PEC o fax, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della *Richiesta di Consegna* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole *Richieste di Consegna*.
- 4) A seguito della Ricezione della *Richiesta di Consegna*, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* nel luogo che verrà indicato nelle *Richieste di Consegna*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* nonché rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle *Sedi di consegna* e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il *Fornitore* e l'Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, l'Amministrazione Contraente, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui in seguito e per le finalità di cui al *Capitolato Tecnico*.
- 5) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.
- 6) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna* deve avvenire in un'unica



consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il *Fornitore* e l'*Amministrazione Contraente* e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

#### **Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica**

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre all'*Amministrazione Contraente* la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della SA alla *Risoluzione della Convenzione* di cui al successivo articolo 18.
- 2) Il *Fornitore* dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*, in difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui al capitolo 16, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità del/i *Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, l'*Amministrazione* si riserva la facoltà di dichiarare risolta la *Convenzione* e il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo articolo 18.
- 4) Durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previa nulla osta da parte della SA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente *Convenzione*, fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente *Convenzione*.

#### **Articolo 8 – Corrispettivi**

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dall'*Amministrazione Contraente* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e delle relative *Richieste di Consegna* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola *Unità richiedente* e delle modalità di consegna definiti nel *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara.
- 2) Il prezzo per la prestazione del trasporto e della consegna sono da considerarsi ricompresi nel corrispettivo della fornitura.
- 3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti* e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 5) I prezzi determinati a seguito dello sconto proposto dal *Fornitore* si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.
- 6) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi.
- 7) Qualora nel periodo di validità della presente *Convenzione* si verificano variazioni in diminuzione o in



aumento del prezzo, sia per effetto di provvedimenti normativi sia per decisione unilaterale del Fornitore, si procederà alla rideterminazione del corrispettivo contrattuale dovuto dal Contraente, a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi, applicando la percentuale di sconto, calcolata in sede di aggiudicazione di cui al precedente comma 1, al nuovo prezzo. È onere del Fornitore, in caso di variazione del prezzo, comunicare il nuovo prezzo in applicazione delle norme di cui al presente articolo, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo art. 16.

- 8) Qualora nel periodo di validità della presente Convenzione si verificano variazioni in aumento del prezzo, a qualsiasi titolo riconosciute dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, non potendo avanzare alcuna richiesta di adeguamento dei corrispettivi dovuti in seguito alle variazioni intervenute in aumento.

#### **Articolo9 – Verifiche della fornitura**

- 1) *L'Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101 del D.lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con i Responsabili del Conto deposito (RdC), ove nominati, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di *cura, controllo e vigilanza* nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.
- 2) *L'Amministrazione Contraente* trasmette al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

#### **Articolo10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di *tracciabilità dei flussi finanziari* previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative pena la *nullità* assoluta della presente Convenzione e degli *Ordinativi di Fornitura* (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017).

Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla *Amministrazione Contraente*.

Il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I pagamenti e i corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale, comunque, di risarcimento;
- I pagamenti e le somme in confronto dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla



realizzazione dell'appalto;

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare alla SA entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
  - il CIG della procedura;
  - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato dall'*Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*.
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla SA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di FOGGIA, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dall'*Amministrazione Contraente* sarà emessa dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate all'*Amministrazione Contraente* alla data di consegna dei *Prodotti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Fornitore*).

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra



complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo di Fornitura* e alla *Richiesta di Consegna* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Ente Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire all'*Amministrazione Contraente* il dettaglio delle suddette spese.
- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. [REDACTED] intestato al *Fornitore*, presso [REDACTED], IBAN [REDACTED]. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG inerente il singolo *Contratto di Fornitura*, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.
- 10) Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla SA in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: [REDACTED] C.F. [REDACTED].
- 11) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 12) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dall'*Amministrazione Contraente*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 13) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura dei *Prodotti* e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dall'*Amministrazione Contraente*, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo articolo 18.
- 14) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della *Convenzione* un *Raggruppamento Temporaneo di Imprese*). Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro



quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce

- 15) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell’*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.
- 16) Restano fermi tutti gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la SA si riserva di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
- 17) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l’*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010.

#### **Articolo 11 – Obblighi del Fornitore**

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
  - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
  - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che l’*Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l’*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
  - fornire i prodotti e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti digara;



- manlevare e tenere indenne SA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati daterzi;
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'*Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi *Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
  - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'*Amministrazione Contraente* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'*Amministrazione Contraente* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell'*Amministrazione Contraente* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
  - nella consapevolezza che i locali della medesima *Amministrazione Contraente* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
  - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'*Amministrazione Contraente* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla SA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la SA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'*Amministrazione Contraente*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa parte.

## **Articolo 12 – Ulteriore documentazione tecnica**

- 1) Il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di seguito indicate, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto del *Capitolato Tecnico*, a far pervenire alla SA, entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
- la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
  - ulteriore materiale in formato elettronico;



- 2) La SA si riserva il diritto di chiedere ulteriore materiale.
- 3) La SA non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

### **Articolo13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione**

- 1) La SA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della *CustomerSatisfaction*, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami disciplinata dal *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare allaSA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, quest'ultimo, su richiesta dellaSA, dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ed alle relative *Richieste di Consegnaricevute*, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.  
A seguito della stipula della *Convenzione*, la SA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica nonché le modalità di invio. La SA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore*.
- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta dellaSA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso la SA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a SA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) La SA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione tramite indagini di *CustomerSatisfaction*, in ragione di quanto stabilito dal *Capitolato Tecnico*.
- 6) Tutti i report, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di SA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) L'*Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

### **Articolo14– Patto di Integrità**

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "**Patto di Integrità**" e si obbliga ad uniformarsi e ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della



presente *Convenzione*.

- 2) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere la previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (diseguitoc.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 3) Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la SA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
- 4) Qualora il Fornitore metta a disposizione della SA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno la SA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
- 5) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della SA per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

#### **Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale**

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei datistessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all’art. 105, comma 8, D.lgs.n.50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che i *Prodotti* oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di SA della conformità agli standard, il *Fornitore* si



obbligaa:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
- b) fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dall'*Amministrazione Contraente*, ovvero da terzi da quest'ultima autorizzati;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla SA, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

#### **Articolo 16 – Penali**

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, al fornitore sarà applicato, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura, una penale del 1 per mille del valore totale della *Richiesta di Consegna*.
- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'*Amministrazione Contraente* potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'*Amministrazione* stessa. In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo 18.  
Spetta alla *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a SA di cui al successivo comma.  
Con riferimento alla presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
  - a. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna dell'ulteriore documentazione tecnica, di cui al precedente articolo 12, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
  - b. nel caso di violazione o mancata collaborazione rispetto alle attività di monitoraggio e reportistica della *Convenzione*, di cui al precedente articolo 13, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 18.

- 3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni



contrattuali e tenuto conto del compito della SA relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, la SA ha inoltre la facoltà di:

a. applicare le seguenti ulteriori penali:

- i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
- ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solaresia:
  - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, ovvero
  - uguale o superiore a n. 2 (due) inadempimenti della medesima tipologia di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*

il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a SA una penale pari ad € 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. procedere alla risoluzione della *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi *ritardo* anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente*, applicherà al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente*, comunicherà tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 6) L'*Amministrazione Contraente* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) L'*Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 17 – Cauzione Definitiva**

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della SA, rilasciata da [REDACTED], polizzen. [REDACTED], alle condizioni e



modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'*Amministrazione Contraente e*, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.

- 2) La garanzia opera nei confronti della SA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente*, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la SA dichiarerà risolta la *Convenzione*.

#### **Articolo 18 – Risoluzione**

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, la SA ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la SA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) Nell'ipotesi di:
  - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
  - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,l'*Amministrazione Contraente*, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura* relative *Richieste di Consegna* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
- 3) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà dell'*Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché l'*Amministrazione Contraente* possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 4) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la SA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il



valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della SA al risarcimento dell'ulteriore danno.

- 5) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel *Patto di Integrità*, la SA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) Resta inteso che la SA, si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la SA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.lgs. n.50/2016.

#### **Articolo 19 – Recesso**

- 1) L'*Amministrazione Contraente* nei casi di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata a/r. a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono casi di giusta causa:
  - a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
  - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
  - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod.civ.
- 4) Qualora la SA receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura*.



## Articolo20 – Responsabilità civile e polizzaassicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni, che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore, eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la SA dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per l'*Amministrazione Contraente*, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo18.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimaliassicurati.

## Articolo21 –Subappalto

- 1) **(da inserire se il subappalto non è stato richiesto)** Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.  
**[ovvero]**  
**(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)** Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50 (cinquanta)% dell'*Importo massimo contrattuale*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni dovessero derivare all'*Amministrazione Contraente*, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli Ordinativi di *Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il *Fornitore* si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso la SA, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di



gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SA non autorizzerà il subappalto.

- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, SA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della SA, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 18.
- 11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 12) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. 1) 2), del D.lgs. 50/2016, SA, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
- 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, SA annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### **Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto**

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la SA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18.
- 2) Il D.lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la SA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui SA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.lgs. 50/2016, troverà



applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

- 4) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della SA. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
- 5) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei *motivi di esclusione* di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di SA - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 6) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di SA, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. L'*Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 7) La SA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.

### **Articolo 23 – Proprietà della Fornitura**

Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

### **Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

- 1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'*Amministrazione Contraente* dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti della SA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'*Amministrazione Contraente*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

### **Articolo 25 – Referenti del fornitore**

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per



l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di SA, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente*.

#### **Articolo26 – Foro competente**

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'*Amministrazione Contraente*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

#### **Articolo27 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.Lgs. 101/18) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Disciplinare di gara.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 - Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Telefono: 0881/732441, email: [direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it);
- b) Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente SSD Affari Generali e Tutela della Privacy, Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 0881732127, email: [lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) il trattamento dei dati personali è necessario ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- f) l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, tra i quali di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e istruiti dal Titolare o dai terzi espressamente designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia un interesse diretto e concreto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. La diffusione dei dati personali è limitata alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Titolare del trattamento, nella sezione dell'"Amministrazione trasparente" e "Albo pretorio on-line", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione;



- h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i) l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso di illecito trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Contestualmente all'affidamento della fornitura, l'aggiudicatario potrà essere nominato, ove ritenuto necessario e vincolante da questa Stazione Appaltante, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia>, nell'apposita sezione Privacy.

#### **Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla SA per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

#### **Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse**

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
  - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
  - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e la SA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di SA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 30 – Clausola finale**



- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegna* da parte dell'*Amministrazione Contraente* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*:

- 1) Offerta tecnica
- 2) Offerta Economica

**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Ospedali Riuniti**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**IL FORNITORE**

*Il Legale Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*